

ORBIS TERRARUM TYPUS DE INTEGRO MULTIS IN LOCIS EMENDATUS auctore Petro Kerio 1669

ELEMENTI DI STORIA DEL DIRITTO COMMERCIALE

04-10-2022

➤ I POPOLI DELL'ANTICHITÀ ELABORANO NORME E SVILUPPANO ISTITUTI VOLTI A REGOLARE GLI SCAMBI COMMERCIALI



➤ GIÀ NEL **CODICE DI HAMMURABI (1792-1750 A.C.)** ERANO PRESENTI NORME PARTICOLARI RELATIVE AI COMMERCII

➤ Nella **GRECIA ANTICA** → non si sviluppa un sistema di diritto commerciale:

➤ diritto delle πόλεις

➤ diritto consuetudinario destinato a regolare i rapporti mercantili

○ TRIBUNALI SPECIALI



- **NEPPURE LA CIVILTÀ ROMANA, nonostante gli scambi fiorenti, CONOSCE UN SISTEMA DI DIRITTO COMMERCIALE → non esisteva uno specifico corpo di norme appositamente dedicate all'attività commerciale**



- ❑ Tendenza dei romani alla generalità ed alla astrazione (Goldschmidt, *Storia universale del diritto commerciale*)

- ❑ Esigenza di eguaglianza giuridica

- ❑ DIRITTO PRIVATO ROMANO :

- *IUS CIVILE*
- *IUS GENTIUM*
- *IUS HONORARIUM*



- ❑ Il pretore poteva modellare, adattandole, le regole dello *IUS CIVILE* per il soddisfacimento di nuove esigenze commerciali → CREAVA EQUITATIVAMENTE NUOVO DIRITTO
- ❑ CONTRAPPOSIZIONE TRA UN SISTEMA TRADIZIONALE (rigido) ED UN SISTEMA EQUITATIVO (flessibile → funzione suppletiva e correttiva)

ALTO MEDIOEVO (VI sec. – X sec.)

Società feudale chiusa e basata su una economia fondiaria di autosussistenza

- Immobilismo sociale
- Servitù della gleba
- Tripartizione sociale teorizzata dal vescovo Adalberone di Laon tra *laboratores*, *bellatores* e *oratores*





SOLO CON LA CIVILTÀ COMUNALE (XI/XII sec.) SI CONFIGURA UN VERO E PROPRIO SISTEMA DI “DIRITTO COMMERCIALE” = SISTEMA ORGANICO, COMPLETO ED AUTONOMO DI NORME, COORDINATE DA PRINCIPI COMUNI E DESTINATE A REGOLARE I RAPPORTI DI PRODUZIONE E DI SCAMBIO





LE FASI DI SVILUPPO DEL DIRITTO COMMERCIALE

- ❑ PERIODO CORPORATIVO (XI-XVI sec.)
- ❑ PERIODO DELLA STATALIZZAZIONE (XVI –XVIII sec.)
- ❑ PERIODO DELLA OGGETTIVAZIONE (XIX sec.)
- ❑ PERIODO CONTEMPORANEO

PERIODO CORPORATIVO: PREMESSE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER LA NASCITA DEL DIRITTO COMMERCIALE

- RIPRESA DEI TRAFFICI MERCANTILI → CRISI DELL'ECONOMIA CURTENSE;
- CRISI DEL SISTEMA (POLITICO) FEUDALE;
- NASCITA DEL CETO DEI MERCANTI;
- PROCESSO DI INURBAMENTO → CONCENTRAZIONE URBANA DELLA FORZA LAVORO;
- “FAME DI NORME” PER REGOLARE I TRAFFICI COMMERCIALI E L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE ARTIGIANALE o “PROTO-INDUSTRIALE” (Galgano, *Lex mercatoria*);



RINASCITA GIURIDICA (XI sec.)

DIRITTO «COMMERCIALE»? → UN PROBLEMA ETIMOLOGICO

→ RUOLO EGEMONE DEL CETO MERCANTILE

➤ IL MERCATOR = SOGGETTO ATTIVATORE DEL SISTEMA ECONOMICO

- ❑ PRODUZIONE SU COMMISSIONE

- ❑ *DISPOSIZIONI DI POLIZIA DELL'INDUSTRIA*

- ❑ la produzione, delegata agli artigiani urbani, costituirà un momento di minor rilievo rispetto al commercio fino alla rivoluzione industriale del XIX sec.

➤ CONQUISTA DEI VERTICI POLITICI NEI COMUNI MEDIOEVALI



ORDINAMENTO GIURIDICO MEDIOEVALE

SISTEMA GIURIDICO DI DIRITTO COMUNE (*IUS COMMUNE*) (XI-XVIII SEC.)

- **SISTEMA GIURIDICO PLURALISTA** → diversi erano i soggetti investiti del potere di «*ius dicere*» → DISTINTI COMPLESSI DI NORME, CON LEGITTIMITÀ E CONTENUTI DIVERSI, COESISTEVANO NELLO STESSO SPAZIO SOCIALE-GEOGRAFICO.



- **PLURALISMO DELLE FONTI**

- **DIRITTI UNIVERSALI →**

- *IUS CIVILE*

- *IUS CANONICUM*;

- **CONSUETUDINI LOCALI;**

- **DIRITTO FEUDALE;**

- ***IURA PROPRIA*** → diritti autonomamente prodotti dai corpi sociali (es. *LEX MERCATORIA*);

- ...;

LEX MERCATORIA (X sec. – XVII sec.)

- = *IUS PROPRIUM*;
- = DIRITTO APOLITICO, COSMOPOLITA E TRANSNAZIONALE;
- **SISTEMA DI DIRITTO COMMERCIALE DI TIPO SOGGETTIVO**
 - PROMANAVA DAGLI STESSI MERCATOIRES;
 - SI APPLICAVA A TUTTI I RAPPORTI GIURIDICI IN CUI ERA COINVOLTO UN ISCRITTO A UNA *MATRICULA MERCATORUM*;
 - IL CETO MERCANTILE AVEVA UNA PROPRIA GIURISDIZIONE;
- **DIRITTO DALLA PORTATA UNIVERSALE;**
- **NECESSITÀ DI SUPERARE IL FORMALISMO ED I TECNICISMI PROPRI DELLO *JUS CIVILE***
assicurando ai *mercatoires* una giustizia agile e rapida, resa secondo i loro usi.

LE FONTI DELLO IUS MERCATORUM

- **CONSUETUDINI E PRASSI MERCANTILI**
- **NORME RIFERITE AL COMMERCIO CONTENUTE NEGLI STATUTI COMUNALI;**
- **STATUTI DELLE CORPORAZIONI MERCANTILI;**
- **I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI ELABORATI DALLE *CURIAE MERCATORUM* (o *CONSULATI MARIS*);**
 - ❑ *PRIVILEGIUM MERCATURAE*
 - ❑ *PROCEDIMENTO EX BONO ET EQUO*;
- **FONTI NORMATIVE POSITIVE;**
- ***CONSILIA, OPINIONES* E TRATTATI DEI *DOCTORES UNIVERSITARI***
- **TRATTATI INTERNAZIONALI**

INNOVAZIONI GIURIDICHE

- **NASCONO NUOVE TIPOLOGIE CONTRATTUALI** (es. contratto di assicurazione; contratto di prestito a cambio marittimo ...)
- **SCRITTURE CONTABILI**
- **DISCIPLINA DEGLI AUSILIARI**
 - **VICINI** = collaboratori interni all'impresa
 - **LONTANI** = agenti professionali che si occupavano del deposito, del trasporto e della vendita delle merci
- **DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA**
- **NASCONO FORME ASSOCIATIVE TIPICHE** per l'esercizio in comune di attività mercantile (es. compagnia e commenda)
- **DISCIPLINA DEL FALLIMENTO** – tipico modo di definizione del dissesto dei mercanti;
- **SEGNI DISTINTIVI DELL'IMPRESA** (es. MARCHIO → garantiva la qualità del prodotto indicandone la provenienza e certificando un determinato processo produttivo)

- 
- **INTRODUZIONE DI UNA SERIE DI PRINCIPI VOLTI AD ASSICURARE IL MASSIMO FAVOR PER IL VENDITORE E A PROTEGGERE L'INTERESSE ALLA CONCLUSIONE DEGLI AFFARI:**

ES.- NELLA COMPRAVENDITA (*NEGOTIATIO*):

- LIBERTÀ DELLE FORME NELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO;
- LIMITAZIONE DELLA RIVENDICA;
- AUTOMATICO DECORSO DEGLI INTERESSI IN CASO DI RITARDO NELL'ADEMPIMENTO;
- ESCLUSIONE DELLA *DATIO IN SOLUTUM*;
- ATTENUAZIONE DEI REQUISITI FORMALI E SVILUPPO DEL REQUISITO DELLA CAUSA (REQUISITO OGGETTIVO PER LA VALIDITÀ DEL CONTRATTO);

RAPPORTO TRA IUS CIVILE E LEX MERCATORIA

- **Odofredo e gli statuti comunali «scritti da asini»**
- **LEX SPECIALIS DEROGAT GENERALI ...** → lo *ius civile* non era sufficientemente flessibile per rispondere alle mutevoli esigenze dei mercanti;
- **OMNIA IN CORPORE JURE INVENIUNTUR**
 - ❑ FUNZIONE INTEGRATIVA E SUSSIDIARIA = FUNZIONE DI COORDINAMENTO, INTEGRAZIONE E SUPPLENZA DEGLI *IURA PROPRIA*;
 - ❑ Lo *ius civile*, "con le sue CATEGORIE, I METODI DI RAGIONAMENTO E LE FORME ARGOMENTATIVE ESSENZIALI rappresentava una CORNICE CONCETTUALE, UNA SPECIE DI GRAMMATICA UNIVERSALE DEL DIRITTO CUI RICORRERE OGNIQUALVOLTA FOSSE STATO NECESSARIO" (P. Stein, *Il diritto romano nella storia europea*).
 - ❑ Es.- STATUTO DI NOVARA del 1227 → le questioni giuridiche dovevano essere risolte "*secundum formam statuti, ubi sunt statuti, et statutis deficientibus, secundum leges romanas*";
 - ❑ *CONSILIA SAPIENTIS*;

RAPPORTO TRA *IUS CANONICUM* E *LEX MERCATORIA*

- **SUPERIORITÀ DOGMATICA DEL DIRITTO CANONICO** → i diritti terreni erano applicabili solo laddove non fossero risultati in contrasto con il primo;

- ❑ ELABORAZIONE DEL «CRITERIO DEL PECCATO»;
- ❑ INTERVENTO CORRETTIVO DEL DIRITTO CANONICO

- **ANATEMA ECCLESIASTICO CONTRO L'USURA;**



ELABORAZIONE «ELUSIVA» DI FORME GIURIDICHE ALTERNATIVE DI DAZIONE DI DANARO A TITOLO ONEROSO

- COMMENDA;
- CONTRATTO DI PRESTITO A CAMBIO MARITTIMO;

DUO SUNT GENERA SOCIETATUM

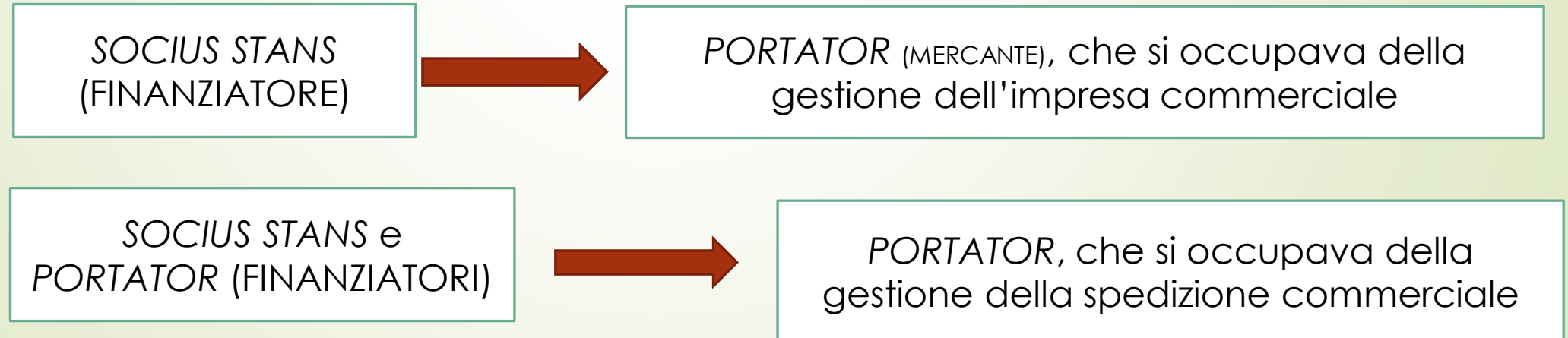
➤ LA COMPAGNIA

- ❑ strumento necessario per concentrare i mezzi di produzione (CAPITALE + LAVORO)
- ❑ Responsabilità illimitata e solidale in capo a tutti i soci
- ❑ La *familia* medioevale

➤ LA COMMENDA

- ❑ strumento di finanziamento delle imprese altrui («*SOCIETAS IRREGULARIS*»)
- ❑ → superamento del divieto di usura, formalmente limitato al mutuo

○ CON APPORTO UNILATERALE O BILATERALE DI CAPITALE



PERIODO DELLA STATALIZZAZIONE (metà del XVI – fine XVIII sec.)

- SI AFFERMANO I GRANDI STATI NAZIONALI
- CESSA L'AUTONOMIA NORMATIVA DELLE CORPORAZIONI MERCANTILI
- IL DIRITTO COMMERCIALE DIVENTA STATALE E NAZIONALE
 - *Ordonnance du commerce* (1673)
 - *Ordonnance de la marine* (1681).
- L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO DIVIENE UN PRIVILEGIO CONCESSO DAL SOVRANO
- LA GIURISDIZIONE MERCANTILE PASSA AI TRIBUNALI DELLO STATO, PUR RESTANDO DISTINTA DA QUELLA CIVILE PER LA FORMAZIONE DI TRIBUNALI SPECIALI DI COMMERCIO
- PROCESSO DI LAICIZZAZIONE DELLO STATO





TUTTAVIA:

- LA SOCIETÀ RIMANE CETUALE;
- IL SISTEMA DI *IUS COMMUNE* NON VIENE SCARDINATO;
- NON SI REALIZZA, FINO ALLA FINE DEL XVIII SECOLO, IL MONOPOLIO DELLA LEGGE SULLE ALTRE FONTI DEL DIRITTO.
- LE FONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE NON CAMBIANO, MA SI AMPLIANO;
- REINTERPRETAZIONE E SISTEMATIZZAZIONE DEL SAPERE GIURIDICO TARDO MEDIEVALE;
- I TRIBUNALI SPECIALI SONO COMUNQUE COMPOSTI DA MERCANTI;
- I «CODICI» E LE COMPILAZIONI DI DIRITTO COMMERCIALE SI LIMITANO A CONSOLIDARE IL MATERIALE GIURIDICO PREESISTENTE;

I MERCANTI NON PERDONO LA LORO CENTRALITÀ

➔ MONARCA-MERCANTE UN RAPPORTO SIMBIOTICO

VANTAGGI PER IL MERCANTE	VANTAGGI PER LA CORONA
→ Privilegi di commercio (es. monopoli)	→ Entrate fiscali
→ Finanziamento delle costose spedizioni oceaniche	→ Amministrazione delle colonie
→ Protezione contro i mercanti stranieri	→ Contrastare la potenza economica degli stati rivali
	→ Difesa militare del regno

IL MERCANTILISMO

L'attività economica è concepita come strumento di accrescimento della potenza dello Stato e di espansione coloniale.

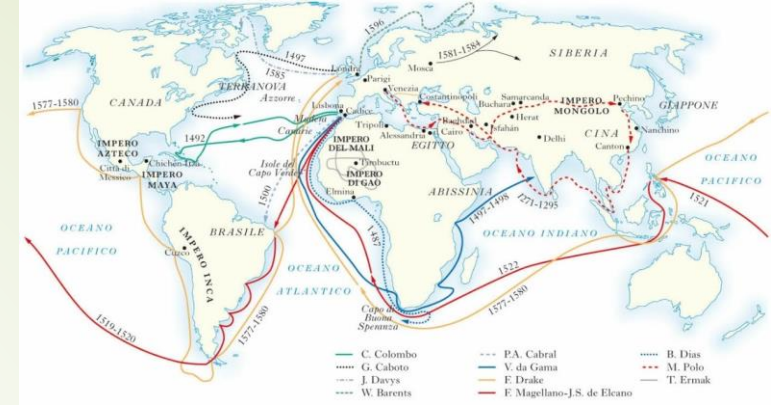
- POLITICA PROTEZIONISTICA = favorire le esportazioni e limitare al minimo le importazioni;
- IL «COLBERTISMO»
 - ❑ controllo politico della produzione
 - ❑ Idea di conquistare i mercati riscuotendone la fiducia
 - ❑ Tariffe e divieti di importazione;
- LO STATO CREA (AUTORIZZA) **LE GRANDI COMPAGNIE COLONIALI, I PROTOTIPI DELLA MODERNA SOCIETÀ PER AZIONI;**



LE COMPAGNIE DELLE INDIE (XVII sec.)

► Le «PRIME MULTINAZIONALI»

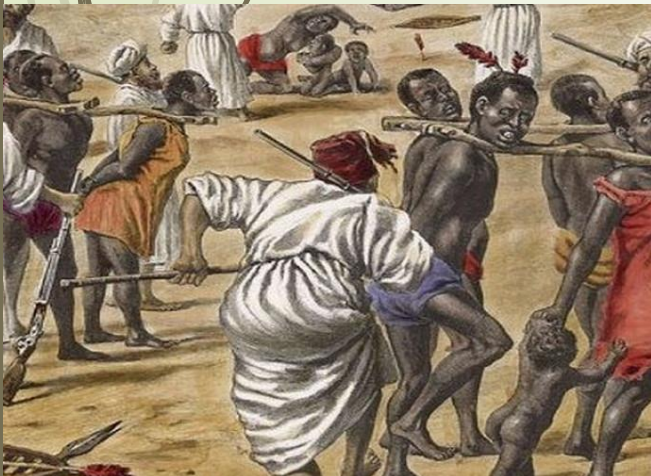
- «è cominciata una rivoluzione nel commercio, nella potenza delle nazioni, nei costumi, nell'industria e nel governo di tutti i popoli. È da quel momento che gli uomini dei paesi più distanti si sono avvicinati grazie a nuovi rapporti e a nuovi bisogni. Le produzioni dei climi al di sotto dell'equatore si consumano nei climi vicini al polo; l'industria del Nord è trasportata al Sud, ... e dovunque gli uomini si sono scambiati reciprocamente le opinioni, le leggi e gli usi, le malattie e i rimedi, le virtù e i vizi. Tutto è cambiato e dovrà cambiare ancora".



Raynal, *Histoire des deux Indes* (1770)

RILEVANZA SOCIALE DEL FENOMENO

- GLOBALIZZAZIONE;
- VI PRESERO PARTE INDIVIDUI RICONDUCIBILI AD OGNI CETO SOCIALE;
- SONO STRETTAMENTE CONNESSE CON IL FENOMENO DEL «COLONIALISMO»
- CONDIZIONANO LA POLITICA DEL TEMPO
 - Es. vicende del *Boston Tea Party* del 1773 e della rivoluzione americana
 - Es. amministravano le colonie;
 - Es. creavano diritto → «*A Code of Gentoo Laws*»
 - ESPORTAZIONE/IMPOSIZIONE del modello europocentrico (diritto commerciale, usi, costumi ...);



CONTINUITÀ → Le Compagnie coloniali si inseriscono nel sistema di *Ius Commune*;



RILEVANZA ECONOMICA



➤ INCREMENTO ESPONENZIALE DELL'ECONOMIA DEL XVII E XVIII SEC.

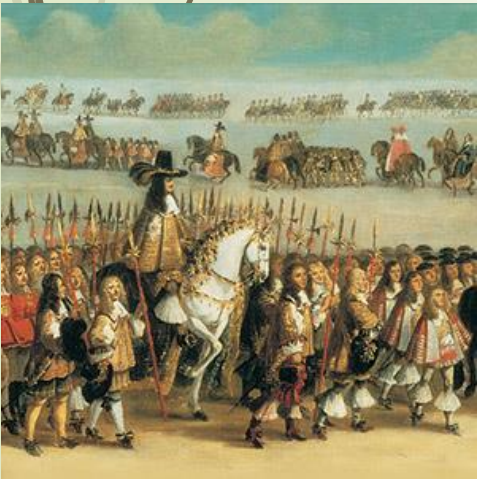
- ❑ Grande fortuna di questo tipo societario → L'abate Morellet ⁽¹⁷²⁷⁻¹⁸¹⁹⁾ ha redatto un elenco di ben cinquantacinque compagnie privilegiate, sorte in tutta Europa a partire dal 1600 !

➤ ALTERAZIONI AL LIBERO MERCATO → MONOPOLI COMMERCIALI MONDIALI



CARATTERISTICHE

- LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEI SOCI
- DIVISIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN AZIONI → strumento di finanziamento delle costose spedizioni d'oltremare.
- PRIVILEGI REALI (*JURA REGALIA*)
 - ❑ MONOPOLIO DEL COMMERCIO
 - ❑ AUTONOMIA AMMINISTRATIVA
 - ❑ *PRIVILEGIUM FORI*
 - ❑ DIRITTO DI CONIARE MONETA;



LA COMPAGNIA OLANDESE DELLE INDIE ORIENTALI (VOC) (1602)

- ❖ **COSTITUITA CON PROVVEDIMENTI ECCEZIONALI DI CONCESSIONE (OCTROI), EMANATI DAGLI STATI GENERALI D'OLANDA**
- ❖ **L'ATTO COSTITUTIVO AVEVA INIZIALMENTE VALIDITÀ PER UN PERIODO DI SOLI 10 ANNI E, IN UN SECONDO MOMENTO, PER LA DURATA DI 21.**
- ❖ **SOCIALIZZAZIONE DEL CAPITALE** → vastissima e variegata partecipazione
 - ❑ L'art. 10 dell'*Octroi dell'Oost-Indische Compagnie* del 1602 consentiva a tutti di parteciparvi *"per quel poco o tanto che essi desiderano"*.



MASSA DEI PICCOLI INVESTITORI ("SOCI COMUNI")	"PARTECIPANTI PRINCIPALI" (+ di 6000 fiorini)
DIRITTO AI DIVIDENTI (periodicità e misura dipendevano dall'andamento della gestione sociale)	DIRITTO DI PARTECIPARE ALL'ASSEMBLEA;
DIRITTO ALLA QUOTA DI LIQUIDAZIONE	DIRITTO DI NOMINARE GLI AMMINISTRATORI («bewindhebbers»);
NO DIRITTO DI VOTO → non avevano possibilità di far valere le loro ragioni in assemblea Il loro nome non figurava neppure nei libri della società	POTEVANO ESSERE NOMINATI AMMINISTRATORI;
NO POTERE DI CONTROLLO	LIMITATO CONTROLLO SULLA GESTIONE SOCIALE → erano solo formalmente riconosciuti: • diritto di essere informati sullo «<i>stato dell'attivo e del passivo</i>»; • diritto di consultare i «<i>libri delle indie</i>»;

STRUTTURA SOCIETARIA



**ASSEMBLEA GENERALE DEGLI
AZIONISTI**

**CONSIGLIO RISTRETTO DEI DIRETTORI GENERALI
DELLA COMPAGNIA («CONSIGLIO DEI
DICIASSETTE»)**

- linee guida per la VOC;
- merci da importare/produrre;
- Amministrazione delle colonie;
- Dimensione della flotta;
- Politica estera;

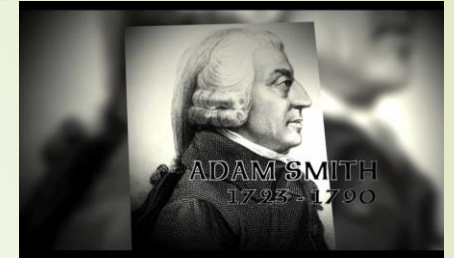
**ORGANO AMMINISTRATIVO
«ASSEMBLEA DEI 60»**

BEWINDHEBBERS → governo oligarchico della società

- Potere assoluto nella amministrazione degli affari;
- Profili gestionali della Compagnia (es. armamento e carico delle navi, acquisto e vendita delle merci, divisione discrezionale dei profitti)
- Vendita delle azioni ai soci comuni;
- Avevano diritto a una provvigione dell'1% sulle spese di equipaggiamento e di approvvigionamento e sui ricavi delle merci vendute all'asta ;

DALLA RIVOLUZIONE FRANCESE ALL'AVVENTO DEI CODICI DI COMMERCIO ... IL PERIODO DELLA OGGETTIVAZIONE (fine XVIII- inizio XX sec.)

- LIBERALISMO E LIBERISMO ECONOMICO;
- NECESSITÀ DI SUPERARE L'ASSETTO GIURIDICO DI *ANCIEN RÉGIME*;



➤ ABOLIZIONE DEL SISTEMA CORPORATIVO E DEI SUOI PRIVILEGI

- LEGGE RIVOLUZIONARIA DEL 1791 – «*l'industria ed il commercio SONO LIBERI nei limiti delle leggi di polizia*»
- Si passa da un divieto di accesso al mercato a un principio generale di libertà

IL DIRITTO COMMERCIALE CODIFICATO → *CODE DE COMMERCE* 1807

- ❑ Diritto = legge statale
- ❑ Esclusione delle altre fonti
- ❑ Principio di uguaglianza formale → soggetto unico di diritto



IL CONCETTO MODERNO DI «CODICE» - “un libro di regole giuridiche, organizzate secondo un sistema ..., caratterizzate dall'unità di materia corrispondente ad un intero settore dell'organizzazione giuridica, vigente per tutta l'estensione geografica dell'area di unità politica di riferimento ..., rivolto a tutti ..., voluto e pubblicato (dall'autorità), abrogante tutto il diritto precedente, non integrabile con materiale previgente, nonché destinato a lunga durata” (Tarelli).

SEPARAZIONE DEI CODICI

- **CODE CIVIL (1804)**
- **CODE DE COMMERCE (1807)**



IL DIRITTO COMMERCIALE DIVENTA UN SISTEMA OGGETTIVO = DIRITTO DEGLI ATTI DI COMMERCIO

IL DIRITTO COMMERCIALE CESSA DI ESSERE UN DIRITTO DI CLASSE → L'applicazione del diritto commerciale non discende più dall'appartenenza a una *matricula mercatorum* (= a un determinato ceto) o dalla interazione con un mercante, **MA DAL COMPIMENTO DI UN ATTO DI COMMERCIO** (art. 632-633);

- CHIUNQUE COMPIE ATTI DI COMMERCIO È
 - ASSOGGETTATO ALLA LEGGE COMMERCIALE;
 - SOTTOPOSTO ALLA GIURISDIZIONE SPECIALE DEI TRIBUNALI DI COMMERCIO (art. 631)

Sono atti di commercio:

- acquisti di merci per la rivendita in natura o dopo la trasformazione;
- le imprese di manifattura, di trasporto e di costruzione;
- ogni obbligazione tra negozianti, mercanti e banchieri;
- operazioni di banca, di cambio, di mediazione;
- le spedizioni marittime, le assicurazioni e gli altri contratti riguardanti il commercio marittimo;

- **ART. 631 CODE DE COMMERCE 1807** – sottopone alla competenza dei tribunali di commercio tutte le controversie relative a :

- Obbligazioni e transazioni tra negozianti, commercianti e banchieri;
- Obbligazioni tra soci relative ad una società commerciale;
- Atti di commercio anche se posti in essere da non commercianti;

- **CHI PONE IN ESSERE ATTI DI COMMERCIO ABITUALMENTE È CONSIDERATO COMMERCIANTE;**

- ☐ Art.1 - *“Sont commerçans ceux que exercent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle”*
- ☐ APPLICAZIONE DELLO STATUTO DEL COMMERCIANTE

Tuttavia, alla duplicità della giurisdizione, faceva riscontro L'UNITÀ DEL DIRITTO SOSTANZIALE, che era solo distribuito in codici distinti: i Tribunali applicavano il Codice civile o il Codice di commercio a seconda che la materia trovasse la propria fonte nell'uno oppure nell'altro.

IN ITALIA ...

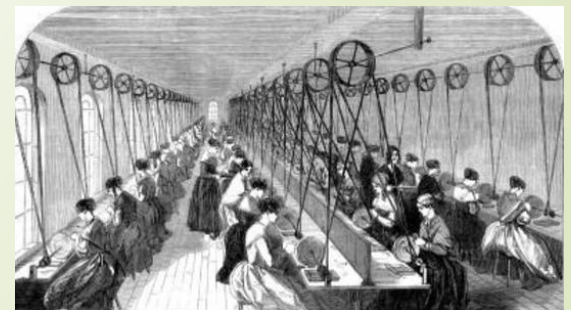
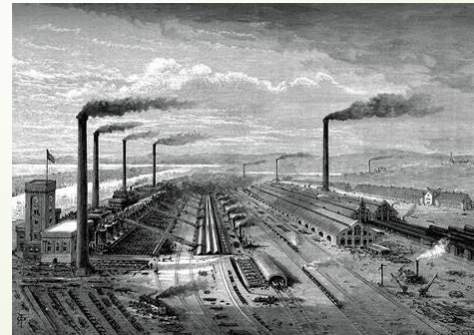
INFLUENZA DEL MODELLO FRANCESE (atteggiamento emulativo e reverenziale verso la dottrina francese):

- Codice per lo Regno delle Due Sicilie(1819);
- Regolamento Provvisorio di commercio dello Stato Pontificio (1821);
- Codice di commercio Albertino del 1842;
- Codice di Commercio del Regno d'Italia del1865;



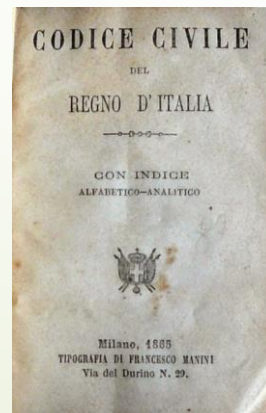
IL CODICE DI COMMERCIO 1882 → influssi della giuscommercialistica tedesca del XIX sec
+ *Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch* (HGB) del 1861.

► RIVOLUZIONE INDUSTRIALE METÀ XIX SEC.



DUPLICAZIONE NORMATIVA DEI CODICI DI DIRITTO PRIVATO

- **CODICE CIVILE DEL 1865**
- **CODICE DI COMMERCIO DEL 1882** → Il diritto commerciale è un sistema di norme autonomo dal diritto civile
- **DUPLICAZIONE DEI CODICI → DUPLICAZIONE DEI SISTEMI DI DIRITTO PRIVATO, TRA LORO CONCORRENTI NELLA DISCIPLINA DELLE MEDESIME MATERIE ...**
 - **NEL CODICE DI COMMERCIO PRENDE CORPO UN AUTONOMO SISTEMA DELLE OBBLIGAZIONI E DEI CONTRATTI, CONCORRENTE CON IL SISTEMA DELLE OBBLIGAZIONI E DEI CONTRATTI DEL DIRITTO CIVILE;**
 - **... e (PER ALCUNI ANNI) UNA GIURISDIZIONE SEPARATA → I TRIBUNALI DI COMMERCIO (L. 25 Gennaio 1888 n.5174)**



ART. 1 COD. COMM. 1882

«In materia di commercio si osservano le leggi commerciali. Ove queste non dispongano si osservano gli usi mercantili: gli usi locali o speciali prevalgono agli usi generali. In mancanza si applica il diritto civile»

❑ **DIVERSA GERARCHIA DELLE FONTI IN MATERIA COMMERCIALISTICA;**

❑ **AUTONOMIA DELL'ORDINAMENTO COMMERCIALE**

- AUTOINTEGRAZIONE → applicazione analogica delle norme esistenti di diritto commerciale
- (in via residuale) ETEROINTEGRAZIONE → applicazione del diritto civile



❑ **FORMAZIONE DEL CONTRATTO** - il codice di commercio regolava la stipulazione del contratto per corrispondenza (ignota al codice civile) e sopprimeva per alcuni contratti la necessità della forma scritta a pena di nullità. Prevedeva la possibilità di integrare, con apposite norme, la volontà lacunosa manifestata dalle parti e rendeva, in tal modo, possibile il perfezionamento del contratto.

❑ **DECORRENZA DEGLI INTERESSI SUI DEBITI PECUNIARI**

- nel diritto civile era condizionata alla mora del debitore;
- nel diritto commerciale aveva luogo di diritto per i debiti liquidi ed esigibili;
 - maggiore tutela dell'interesse creditorio;

❑ **LE OBBLIGAZIONI PLURISOGGETTIVE**

- nel diritto civile si frazionavano, per cui ogni debitore era tenuto per la sua parte;
- nel diritto commerciale si presumeva la solidarietà passiva dei condebitori;

❑ **IL TERMINE GENERALE DI PRESCRIZIONE** in materia civile era di 30 anni, in materia commerciale era di 10, e ancora più breve per singoli contratti.

ENTRAMBI I CODICI PREDISPONEVANO UNA SPECIFICA TIPOLOGIA DI CONTRATTI

VI ERANO ALCUNI CONTRATTI DIFFERENZIATI DALLA AGGETTIVAZIONE

- MANDATO CIVILE E MANDATO COMMERCIALE;
- COMPRAVENDITA CIVILE E COMPRAVENDITA COMMERCIALE;
- SOCIETÀ CIVILI E SOCIETÀ COMMERCIALI;

ALTRI CONTRATTI AVEVANO NATURA ESCLUSIVAMENTE COMMERCIALE (es. riporto)

I CONTRATTI erano concepiti:

- Nel C.C. → modi di acquisto o atti di disposizione della proprietà;
- Nel C. COMM. → ormai disancorati dalla proprietà, si configuravano come strumenti di speculazione → l'interesse legislativamente protetto era l'aspettativa di profitto del commerciante.

FORZA ESPANSIVA DEL DIRITTO COMMERCIALE

- Si configurava un CONFLITTO DI NORME E DI GIURISDIZIONI CHE SPEZZAVA L'UNITÀ DEL SOGGETTO DI DIRITTO PRIVATO, RIPRISTINANDO LA DISUGUAGLIANZA DELLA LEGGE: il cittadino era sottoposto a una legge diversa a seconda che stabilisse rapporti con altri cittadini, restando così sottoposto al Codice civile, oppure con commercianti, fatto che lo assoggettava al Codice di commercio.
- Il problema veniva tecnicamente in considerazione come problema di regolamentazione degli "**ATTI MISTI**" o "**UNILATERALMENTE COMMERCIALI**" (cioè commerciali per una sola delle parti e civili per l'altra).
- Al medesimo atto erano, in astratto, applicabili entrambi i codici, ed esso era assoggettabile sia alla giurisdizione civile, sia a quella commerciale.

► Art. 3 cod. comm. - ELENCO (NON TASSATIVO) DEGLI ATTI OGGETTIVI DI COMMERCIO

- ❑ Es. atti d'intermediazione nella circolazione dei beni e dei servizi;
- ❑ Es. atti compiuti per mezzo di imprese di produzione di beni e servizi;
- ❑ Es. atti di intermediazione nel credito e nel rischio;

► Art. 4 cod. comm. – *«si reputano inoltre atti di commercio gli altri contratti e le altre obbligazioni dei commercianti, se non sono di natura essenzialmente civile o se il contrario non risulti dall'atto stesso»*

LO STATUTO DEL COMMERCIANTE = complesso organico di norme sulla capacità, sulla tenuta dei «libri di commercio», sulla rappresentanza e sul fallimento;

- Art. 8 cod. comm. → sono commercianti «coloro che esercitano atti di commercio per professione abituale» ... «e le società commerciali»;

NOZIONE DI ATTO DI COMMERCIO

IL DIRITTO COMMERCIALE SI APPLICAVA:

- a coloro che ponevano in essere atti di commercio (anche se nessuna delle parti era commerciante);
 - a colui che contrattava con un commerciante (anche se non era commerciante);
- ❑ Art. 54 Cod. comm. - «Se un atto è commerciale per una sola delle parti, tutti i contraenti sono per ragione di esso soggetti alla legge commerciale, fuorché alle disposizioni che riguardano le persone dei commercianti, e salve le disposizioni contrarie della legge»;



ERA IL DIRITTO COMMERCIALE A REGOLARE LA MAGGIOR PARTE DEI RAPPORTI SOCIALI E A DOMINARE LO SVOLGIMENTO DELL'INTERO CICLO ECONOMICO.

CESARE VIVANTE - *«Dalla nascita alla tomba, pel corteo battesimale, per la festa di nozze, per le onoranze dei morti, è sempre il codice di commercio che ormai governa l'atto del cittadino che contrae con una impresa mercantile»*